Supplemento ordinario (Concorsi) alla «Gazzetta Ufficiale» n. 52 del 22 febbraio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

MINISTERO DELLA SANITA'

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di ragioniere nel ruolo ragionieri della carriera di concetto

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentadue posti di ragioniere in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del Ministero della sanità, di cui due riservati agli interni, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Domodossola, Modane e Torino;

Valle d'Aosta: Pollein;

Lombardia: Chiasso, Luino, Linate, Varese Malpensa e Milano;

Veneto: Venezia e Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Pontebba, Prosecco, Gorizia e Trieste;

Liguria: Genova, Ventimiglia, Imperia, Savona e La Spezia;

Emilia Romagna: Ravenna, Modena e Bologna;

Toscana: Firenze, Pisa e Livorno;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino, Civitavecchia e uffici dell'amministrazione centrale;

Umbria: Perugia;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli e Salerno;

Puglia: Bari, Brindisi, Taranto e Manfredonia;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Augusta e Trapani;

Sardegna: Porto Torres e Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente; ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta la estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'Istituto e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

1ª *Prova scritta*:

nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

2ª *Prova scritta*:

ragioneria pubblica e privata;
computisteria.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

d) elementi di diritto civile; libro terzo (della proprietà), libro quarto (delle obbligazioni), libro quinto (del lavoro), del codice civile;

e) nozioni sulla legge cambiaria e fallimentare;

f) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Prove facoltative:

lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;
elementi di statistica;
calcolo meccanico;
dattilografia.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno sette decimi), sarà attribuito, *ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari* ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è *stato rilasciato in sostituzione del diploma*), *in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso (lettera *F*).

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) Certificato di cittadinanza italiana;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 273

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . c.a.p. . . (telefono . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti di ragioniere in prova nel ruolo ragionieri della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione

condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto . . . in data . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
(ovvero: presta servizio presso la seguente amministrazione . . . . . in qualità di . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .

9) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . .

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali . . . . .

Data .

Firma
(la firma deve essere autenticata)

(789)

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di segretario tecnico nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantotto posti di segretario tecnico in prova nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto del Ministero della sanità, di cui uno riservato agli interni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Il posto non coperto da riservatario (per mancanza o inidoneità dello stesso) sarà attribuito ad altro candidato che abbia superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere *trasferiti, comandati o comunque destinati* ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Modane e Torino;
Valle d'Aosta: Pollein;
Lombardia: Chiasso, Linate, Varese Malpensa e Luino;
Veneto: Venezia e Verona;
Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Prosecco e Trieste;
Liguria: Genova, Imperia, Ventimiglia e La Spezia;
Emilia-Romagna: Modena e Ravenna;
Toscana: Firenze e Livorno;
Umbria: Perugia;
Marche: Ancona;
Lazio: Fiumicino, Civitavecchia e uffici dell'amministrazione centrale;
Abruzzo: Pescara;
Campania: Napoli e Salerno;
Puglia: Bari, Taranto, Brindisi e Manfredonia;
Calabria: Reggio Calabria;
Sicilia: Catania, Trapani, Messina, Palermo, Siracusa e Augusta;
Sardegna: Porto Torres e Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 3 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'istituto e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. programma allegato).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1984 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, allo indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti una votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di preferenza o precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo allo impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati segretari tecnici in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 274

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO TECNICO IN PROVA NEL RUOLO - DELLA CARRIERA DI CONCETTO - DEI SEGRETARI TECNICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

(*Omissis*).

Il programma d'esame consta di due prove scritte, di un colloquio nonché di eventuali prove facoltative.

1ª *Prova scritta*

Nozioni di igiene:

aria: composizione, inquinamenti e viziatura; condizioni per una buona aereazione degli ambienti confinanti.

acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; princìpi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

igiene ospedaliera: funzione degli ospedali; elementi generali degli ospedali; ospedali generali e ospedali specializzati.

nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi. Concetto di profilassi diretta, indiretta e immunitaria. Cenni sull'etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoidea, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

nozioni generali sulle malattie sociali: cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardio-vascolari, intossicazioni da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2ª Prova scritta

Elementi di diritto pubblico:

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato. La Costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni. Principi dell'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo. L'amministrazione diretta periferica. Gli enti autarchici territoriali.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Colloquio

a) Le materie delle prove scritte;

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità;

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni; applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali);

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti Fasi della statistica metodologica Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche (medie, proporzioni, numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche (annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Stato della popolazione: naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

Prove facoltative

1) Lingua estera: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo;

2) Dattilografia;

3) Stenografia.

(*Omissis*).

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Schema di domanda
(da compilarsi integralmente)

Al Ministro della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . nato a .
(provincia di . .) il . . residente in .
(provincia di . .) via . . c.a.p. .
(telefono . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantotto posti di segretario tecnico in prova nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto del Ministro della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado presso l'Istituto . . . . . in data . . . . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

9) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali: . . . .

Data, ...

Firma: . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(790)

Concorso pubblico, per esami, a ventinove posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventinove posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Lombardia: Varese Malpensa;

Veneto: Venezia;

Friuli-Venezia Giulia: Trieste;

Liguria: Genova, La Spezia e Savona;

Emilia-Romagna: Ravenna;

Toscana: Livorno;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino, Civitavecchia e uffici dell'amministrazione centrale;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli e Salerno;

Puglie: Bari, Brindisi, Taranto e Manfredonia;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Trapani e Porto Empedocle;

Sardegna: Cagliari e Porto Torres.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di Finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Diploma di stato di assistente sanitario, nonché diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché in caso abbiano superato il 35° anno, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, con l'indicazione degli istituti e le date in cui sono stati conseguiti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. successivo art. 5).

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate sicché saranno esclusi dal concorso coloro che incorrono in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

La domanda dovrà infine contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpo dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

1ª *Prova scritta*:

l'assistenza sanitaria e sociale.

2ª *Prova scritta*:

le malattie infettive acute e le malattie sociali;
le malattie del lavoro;
le tossicosi.

Colloquio:

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto sanitario;

4) elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prove facoltative:

1) dattilografia;

2) stenografia;

3) lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di preferenza o precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diplomi (o certificati da cui risultino che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione del diploma) in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) Certificato di cittadinanza italiana;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta della comunicazione;

2) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti sanitari in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, con inquadramento nella sesta qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 275

Schema di domanda
(da compilarsi integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . (telefono . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventinove posti di assistente sanitario in prova nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . .; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado presso l'istituto . . . . in data . . . . .;

6) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitario conseguito presso la scuola . . . . . . in data . . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

10) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative . . . .;

11) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali: . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(791)

Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore nel ruolo coadiutori di archivio della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale d'archivio del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo coadiutori d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità, di cui uno è riservato agli interni, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il posto non coperto da riservatario (per mancanza o inidoneità dello stesso) sarà attribuito ad altro candidato che abbia superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per Regioni:

Piemonte: Modane, Domodossola e Torino;

Valle d'Aosta: Pollein;

Lombardia: Chiasso, Linate, Milano, Luino e Varese Malpensa;

Veneto: Venezia e Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pontebba, Prosecco e Trieste;

Liguria: Genova, Imperia, Ventimiglia, La Spezia e Savona;

Emilia-Romagna: Modena e Ravenna;

Toscana: Firenze, Livorno e Pisa;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino, Civitaveccchia e uffici dell'amministrazione centrale;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli e Salerno;

Puglia: Bari, Brindisi, Taranto e Manfredonia;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Catania, Palermo, Messina, Siracusa, Augusta, Trapani e Porto Empedocle;

Sardegna: Porto Torres e Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto all'elevazione del limite di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo e indicando l'istituto e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

Prova pratica:

dattilografia (copiatura a macchina di un brano).

Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto pubblico;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

d) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

e) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) calcolo meccanico.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 verrà data comunicazione dei giorni e dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, ovvero di mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministro della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza;

C) Certificato di cittadinanza italiana;

D) Certificato di godimento dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale.
Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato devrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro;

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra indicato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimento a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo coadiutori d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità, ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 182

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . c.a.p. . . . (telefono . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo coadiutori di archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano; . . . .

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . .;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ., (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . .;

9) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative:

10) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali:

Data,

Firma
(la firma deve essere autenticata)

(792)

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità, di cui tre riservati agli interni, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti non coperti da riservatari (per mancanza o inidoneità degli stessi) saranno attribuiti agli altri candidati che abbiano superato il colloquio.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione d'assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Modane e Torino;

Valle d'Aosta: Pollein;

Lombardia: Chiasso, Linate, Milano, Luino e Varese Malpensa;

Veneto: Venezia e Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pontebba, Prosecco e Trieste;

Liguria: Genova, Imperia, Ventimiglia, La Spezia e Savona;

Emilia-Romagna: Modena, Ravenna e Bologna;

Toscana: Livorno e Firenze;

Umbria: Perugia;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino, Civitavecchia e uffici dell'amministrazione centrale;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli e Salerno;

Puglia: Bari, Brindisi e Taranto;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Augusta e Trapani;

Sardegna: Porto Torres e Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado nonché diploma di dattilografia o stenodattilografia, rilasciato anche da istituti privati.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente, ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere i titoli di studio richiesti, specificandoli, e indicando gli istituti e le date in cui sono stati conseguiti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà eventualmente contenere anche la richiesta di sostenere le prove facoltative (ved. art. 5 del presente decreto).

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo delle eventuali prove facoltative, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

Prova pratica:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto pubblico;

b) nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

c) elementi di geografia fisica e politica dell'Italia;

d) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua estera facoltativa; lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *aprile* 1984 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 ovvero di mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1984 per sostenere la prova scritta e la prova pratica, muniti di un valido documento di riconoscimento ed eventualmente della ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la domanda di ammissione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per le prove facoltative, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi), sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nelle prove stesse. La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio e il punteggio attribuito per ciascuna prova facoltativa.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il

termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 7, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diplomi (o certificati da cui risulti che gli stessi sono stati rilasciati in sostituzione dei diplomi), in originale o copia autenticata, attestanti il conseguimento dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso Istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da quale imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della richiesta;

2) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titoli di studio indicati alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti, si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo coadiutori dattilografi della carriera esecutiva del Ministero della sanità, ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 271

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . . . c.a.p. . . . . . (telefono . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché
(solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali .
(da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il persono giudiziale o la sospensione condizionale della pena e sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'Istituto . . in data .

6) è in possesso del diploma di dattilografia (o stenodattilografia) conseguito presso l'istituto . . . . . in data . .

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . .

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

10) prove facoltative: si intendono sostenere le seguenti prove facoltative: . . . .

11) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali: .
.

Data, .

Firma: . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(793)

Concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 26-*quinquies* introdotto, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980. n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
Visto l'art. 28-*ter* introdotto, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria del Ministero della sanità.

Gli aspiranti sono tenuti ad elencare nella domanda tutti gli uffici (sedi circoscrizionali e non) sotto indicati per ciascuna regione, nell'ordine di preferenza.

I vincitori, infatti, saranno assegnati agli uffici (sedi circoscrizionali e non), secondo l'ordine di graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di ammissione, tenuto comunque conto della priorità delle esigenze di servizio che esisteranno al momento della nomina.

Si terrà conto esclusivamente di tale priorità nel caso di mancata o insufficiente elencazione delle sedi.

I vincitori assegnati alle sedi circoscrizionali non potranno essere trasferiti, comandati o comunque destinati ad uffici esistenti in regione diversa da quella in cui ha sede la circoscrizione di assegnazione, prima di aver prestato un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Gli uffici, che i candidati elencheranno nell'ordine di preferenza, sono quelli indicati qui di seguito, distinti per regioni:

Piemonte: Domodossola, Modane e Torino;

Valle d'Aosta: Pollein;

Lombardia: Chiasso, Linate, Milano, Luino e Varese Malpensa;

Veneto: Venezia e Verona;

Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pontebba, Prosecco e Trieste;

Liguria: Genova, Imperia, Ventimiglia, La Spezia e Savona;

Emilia-Romagna: Modena, Ravenna e Bologna;

Toscana: Firenze, Pisa e Livorno;

Umbria: Perugia;

Marche: Ancona;

Lazio: Fiumicino, Civitavecchia e uffici dell'amministrazione centrale;

Abruzzo: Pescara;

Campania: Napoli e Salerno;

Puglia: Bari, Brindisi, Taranto e Manfredonia;

Calabria: Reggio Calabria;

Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Trapani e Porto Empedocle;

Sardegna: Porto Torres e Cagliari.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Buona condotta;

D) Godimento dei diritti politici;

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Licenza elementare.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni), dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo raccomandata, dal timbro datario dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) data e luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli e le disposizioni che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

5) di possedere il titolo di studio richiesto, specificandolo, e indicando la scuola e la data in cui è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita, eventuale dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le domande che non contengono le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti, non possono essere regolarizzate, sicché saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omissioni o incompletezza di tali dichiarazioni.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre eventualmente i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dello accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che si intendono far valere ai fini della formazione della graduatoria, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano verificarsi nella presentazione dei titoli.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati formalmente regolari anche fiscalmente, aventi per specifico oggetto i titoli di cui si vuole provare il possesso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei titoli di merito.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (n. 5 del presente articolo) è escluso dalla valutazione.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con decreto successivo, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti dichiarati idonei dalla commissione che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Art. 6.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria degli idonei e, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'art. 5, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

B) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato di godimento dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.
Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

G) Documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mes da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri;

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipende, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del presente articolo;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ai candidati non abbienti si applica l'art. 8 dell'allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dai territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria del Ministero della sanità ed inquadrati nella seconda qualifica funzionale.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio competeranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro: Altissimo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 272

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità Direzione generale affari amministrativi e del personale Divisione II ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il residente in (provincia di) via c.a.p. (telefono) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale di anticamera della carriera ausiliaria del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché ; ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo);

4) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) ha conseguito la licenza elementare presso la scuola in data ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ;

7) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed'ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di);

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: ;

9) ordine di preferenza delle sedi circoscrizionali: ;

10) allega alla domanda i titoli di merito, unitamente ad un elenco in duplice copia e in carta semplice. dei titoli stessi.

Data:

Firma:
(la firma deve essere autenticata)

(794)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651024/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.